

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/9

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000011	27/05/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 2691/2018. Sentenza n. 1762/2021. Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000015 DEL 13/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

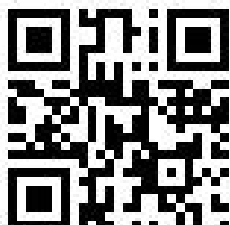
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 25/05/2022 15:38 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 26/05/2022 15:05 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 27/05/2022 10:55 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 26/05/2022 15:22 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 2691/2018. Sentenza n. 1762/2021. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. BA/9

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 05.11.2015, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Bari la condanna della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e della Regione Puglia, in solido, al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, quale conseguenza di emotrasfusioni a cui la stessa fu sottoposta nell'anno 1977 presso l'Ospedale Consorziale Policlinico di Bari;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto azionato, l'esosità del *quantum* richiesto e l'insussistenza del nesso di causalità; non si costituiva in giudizio la Regione Puglia;
- con sentenza n. 4368/2018, il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava le spese di lite;
- con atto di citazione in appello notificato in data 14.12.2018, la ricorrente impugnava la suddetta sentenza e chiedeva l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in prime cure; si costituiva in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del credito risarcitorio e, nel merito, l'infondatezza della domanda; si costituiva altresì la Regione Puglia, deducendo l'estraneità al giudizio e contestando nel merito le avverse pretese;
- con sentenza n. 1762/2021, pubblicata in data 12.10.2021, la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'appello, così provvedeva:
 1. condannava la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 402.600,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale sulla detta somma devalutata al 2016, e rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, oltre ai soli interessi come per legge dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

2. condannava la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9 al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquidava in € 10.343,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado, ed in € 8.066,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di secondo grado, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
 3. poneva le spese della CTU interamente a carico della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9;
 4. condannava la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi € 3.983,00, oltre accessori di legge;
- la suddetta sentenza, notificata in data 14.10.2021, non era impugnata dalle parti, in quanto conforme ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità sanitaria relativa al contagio da virus HBV, HCV ed HIV a seguito di emotrasfusione (Cass. ord. 7884/18), oltre che in tema di decorrenza degli interessi dal fatto lesivo (Cass. ord. 8766/18 e ord. 17421/19), e passava in giudicato.

CONSIDERATO CHE

- con nota pec del 29.11.2021, prot. az. n. 149723/2021, la Struttura Burocratico Legale trasmetteva il conteggio delle somme dovute per sorte capitale e spese legali alla ricorrente, per tramite del procuratore costituito, il quale, con pec del 03.12.2021, acquisita al prot. az. n. 155480/2021 del 13.12.2021, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in nome e per conto della sua assistita, giusta procura alle liti in atti, accettava il conteggio e trasmetteva il codice IBAN della stessa, su cui accreditare le somme dovute a titolo di risarcimento danni, e la fattura emessa in favore della ricorrente, relativa alle spese processuali;
- con ulteriore istruttoria, ad integrazione della documentazione già agli atti, emergeva che la ricorrente aveva già percepito l'indennizzo ex Legge n. 210/1992 per l'importo di € 216.985,07 che, secondo il principio della *compensatio lucri cum damno*, deve esser scomputato dalle somme ulteriori dovute a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione della predetta sentenza, nel rispetto ed applicazione dei principi di legittimità che governano l'azione della PA e la spendita di denaro pubblico.

DATO ATTO

- pertanto, della intervenuta e preventiva comunicazione alla beneficiaria ad al suo procuratore delle determinazioni aziendali relative alla esecuzione del titolo di cui trattasi, per cui è necessario procedere alla liquidazione, in favore della ricorrente e dell'avvocato distrattario, delle somme riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari, a titolo di risarcimento danni e spese processuali, con sentenza n. 1762/2021, previa detrazione delle somme di € 202.239,46 per indennizzo ex Legge n. 210/1992 e di € 14.745,61 per rivalutazione integrativa speciale prevista dalla stessa legge, per un totale di € 216.028,44, di cui € 189.167,50 per risarcimento danni ed interessi legali ed € 26.860,94 per spese processuali, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 1762/2021 della Corte d'Appello di Bari e, in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, di detrarre la somma di € 216.985,07, già percepita dalla ricorrente a titolo di indennizzo e di indennità integrativa speciale ex Lege n. 210/1992, e per l'effetto:
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore della ricorrente, la complessiva somma di € 189.167,50, di cui € 185.614,93 per sorte capitale ed € 3.552,57 per interessi legali, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito sul c/c intestato alla ricorrente, le cui coordinate erano comunicate dal suo difensore con nota pec del 03.12.2021, acquisita al prot. az. n. 155480/2021 del 13.12.2021, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di liquidare, in favore del procuratore distrattario, la complessiva somma di € 26.860,94, al lordo delle ritenute erariali, di cui € 846,81 per Cap al 4% ed € 4.843,78 per Iva al 22%, e conseguentemente pagare in favore dello stesso la complessiva somma di € 22.626,87, al netto della ritenuta d'acconto di € 4.234,07, a titolo di spese processuali, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il suddetto pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva di € 216.028,44 (€ 189.167,50 + € 26.860,94), riveniente dal presente provvedimento venga attinta dal "Fondo rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2016;
- di demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ricorrente, per tramite del suo difensore, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 1297/2015

PROFILI CONTABILI☒ RILEVANTE, a valere su:☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
Fondo rischi - Fondo rischi per le Gestioni Liquidatorie	2016	216.028,44

☒ CONTIENE liquidazione☐ NON Contiene Liquidazione**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☐ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Dirigente PTA	Faretra Anna	Firmato digitalmente il 23/05/2022 15:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	Firmato digitalmente il 23/05/2022 15:23